

templata dal diritto comunitario sussiste anche nell'ipotesi, che appunto ricorre nella specie, di identità, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Perciò la sentenza 2 agosto 1993 della Corte di giustizia, proprio per evitare una irrazionale discriminazione a livello del diritto comunitario, non può non estendere la sua portata anche ai lettori di madre lingua straniera aventi la cittadinanza italiana, fin dalla nascita (si pensi al caso di un altoatesino di lingua madre tedesca) o per acquisizione successiva. Né importa che essi non abbiano mai, di fatto, esercitato il diritto di libera circolazione. Ciò che importa è che la legge li accomuna ai lettori cittadini di altri Stati membri, in considerazione dell'identità del loro titolo e del tipo di attività di insegnamento esercitata.

4. Stabilito che l'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 non è applicabile ai lettori di nazionalità italiana, consegue che il giudice *a quo* deve disapplicare la norma censurata anche nei confronti dei lettori di lingua straniera extracomunitari legalmente residenti in Italia, ai quali l'art. 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 garantisce parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. L'inapplicabilità della norma rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale.

La posizione dei lettori cittadini di Stati terzi non viene così equiparata a quella dei lettori cittadini di Stati membri della Comunità. A questi la norma formulata dalla sentenza 2 agosto 1993 della Corte di giustizia si applica direttamente, in quanto soggetti all'ordinamento comunitario, mentre ai primi si applica per il tramite di una norma di diritto interno italiano, cioè appunto l'art. 1 della legge n. 943 del 1986, rispetto al quale funge da termine di comparazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 3° comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 1° comma, e 10, 2° comma, Cost., dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Deroga alla giurisdizione per arbitrato estero - Convenzione di New York del 10 giugno 1958, art. II - Forma della clausola compromissoria.

Sequestro - Art. 680 cod. proc. civ. - Termine per l'inizio della causa di merito - Causa deferita ad arbitrato estero.

Il requisito della forma scritta stabilito dall'art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (l. 19 gennaio 1968 n. 62) è soddisfatto dall'inserimento della clausola compromissoria in un accordo sottoscritto dalle parti, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ.

Il termine di 15 giorni dal primo atto di esecuzione del sequestro, stabilito dall'art. 680 cod. proc. civ. per l'inizio della causa di merito al fine di evitare la perdita di efficacia della misura cautelare, vale anche se

22 May 1995

si tratta di controversia devoluta ad arbitri stranieri. In tal caso è sufficiente il primo atto utile del sequestrante, svincolato da qualsiasi iniziativa o collaborazione del sequestrato, e quindi individuabile nella richiesta del giudizio arbitrale, ove il collegio sia già costituito, oppure nella mera nomina dell'arbitro di parte, se il collegio debba essere ancora costituito.

CASSAZIONE (Sez. un.), 22 maggio 1995 n. 5601 - Pres. BILE; est. VARRO-NE; p.m. ALOISI (concl. diff.) - *Micheletti c. Al-Jazirah Marble Company Ltd e B.M. Finanziaria s.r.l.* (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 31 agosto 1984 la ditta Micheletti Ottorino chiedeva al Presidente del Tribunale di Massa Carrara l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti della Al Jazirah Marble Company Ltd con sede in Riyadh (Arabia Saudita), fino alla concorrenza della somma di L. 200.000.000 a garanzia di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, per una fornitura di marmi.

L'adito Presidente, con decreto del 31 agosto 1984, autorizzava il ricorrente a procedere al sequestro che veniva eseguito il 1° settembre 1984 e, in prosecuzione, il 22 settembre 1984.

La Al Jazirah Marble Co., a sua volta, con ricorso del 6 ottobre 1984, chiedeva al medesimo Presidente di imporre alla ditta Micheletti una cauzione di L. 200.000.000.

All'udienza di comparizione delle parti, la sequestrata depositava lettera in data 5 novembre 1984 della Banca Toscana di Massa, contenente conferma e controgaranzia di una fideiussione di L. 200.000.000 prestata da una banca araba, ed il Presidente, ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 684 cod. proc. civ., revocava il sequestro conservativo.

Nel successivo giudizio di convalida instaurato con citazione dell'11 settembre 1984, la ditta Al Jazirah contestava la legittimità del procedimento di sequestro ed eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, avendo le parti, con apposita clausola compromissoria, devoluto la cognizione delle controversie nascenti dal contratto ad un collegio arbitrale, da costituirsi in Riyadh; inoltre rinnovava la richiesta di imposizione di cauzione e proponeva domanda riconvenzionale per i danni derivati da inadempimenti nella fornitura nonché dall'esecuzione del sequestro.

Interveniva volontariamente in giudizio anche la B.M. s.p.a. domandando la condanna della ditta Micheletti al rimborso delle spese di trasporto del contenitore HNPU 317417-0 di cui al verbale di sequestro del 22 settembre 1984, nonché di tutte le ulteriori spese, comunque collegabili alle operazioni di sequestro.

Con sentenza 26 settembre 1989 il Tribunale di Massa accoglieva la domanda della ditta Micheletti e, convalidato il sequestro, condannava la Al Jazirah al pagamento dell'importo di L. 157.509.770, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 4 luglio 1984 e disponeva l'immediato svincolo a favore dell'attrice della fideiussione bancaria, respingendo invece le domande della B.M. s.p.a.

(1) Per quanto si riferisca a disposizioni in tema di sequestro che sono state abrogate a decorrere dal 1° settembre 1993, la sentenza presenta interesse anche in relazione ai nuovi articoli 669 *octies* e 669 *novies* cod. proc. civ., che pongono l'esigenza dell'inizio di un procedimento di merito entro il termine perentorio di 30 giorni anche nell'ipotesi in cui la controversia sia deferita ad arbitrato estero.

Proponeva appello il sequestro conservativo e restituzione della cauzione costituitasi, resisteva ed opposizione del fascicolo di procedura civile, dell'atto di gravame del difensore. Nel merito, chiese la B.M. s.p.a. l'annullamento delle domande già formulate.

Con sentenza 13 agosto 1995 il collegio di primo grado, in preliminari di nullità ed inibizione del giudice italiano, e inibizione del giudice estero, nonché l'invalidità della cauzione e disponeva l'annullamento; rigettava, infine, l'annullamento (e condannava la B.M. s.p.a. a favore della Al Jazirah Marble Company Ltd, il giudice del gravame).

1) la mancata opposizione comportava la nullità assoluta del sequestro, ritenersi prevalenti, sulla base della Convenzione di New York del 1968 n. 62, che non precludeva l'inefficacia del sequestro conservativo arbitrale alla data di deposito del ricorso (secondo grado).

Ha proposto ricorso due pluriarticolati motivi, di cui il primo volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione. — Il motivo principale e di quello di cui all'art. 335 cod. proc. civ.

Per quanto concerne la censura — da esaminare — denunciando la sentenza (proc. civ., 1341 e 1342) (resa esecutiva con l. 1/89) — si sciuta la giurisdizione italiana, peraltro scritta in italiano ed il codice di rito italiano se in Italia è applicabile.

L'articolata doglianza, per le perplessità del giudice di primo grado, della clausola compromissoria sottoscritta da entrambi i contraenti, e nell'altro le condizioni di sottoscrizione, pur a

Proponeva appello la Al Jazirah, insistendo per la declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo e per il rigetto di ogni domanda della ditta Micheletti, con restituzione della cauzione da parte del Nuovo Banco Ambrosiano. La ditta Micheletti, costituitasi, resisteva ed eccepiva l'improcedibilità dell'appello, stante la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado, nonché la nullità *ex art. 125 cod. proc. civ.*, dell'atto di gravame, poiché la copia notificata era priva della sottoscrizione del difensore. Nel merito, chiedeva l'integrale conferma della sentenza impugnata.

La B.M. s.p.a., a sua volta, proponeva appello incidentale per l'accoglimento delle domande già formulate nei confronti dell'appellante principale.

Con sentenza 13 aprile 1993 la Corte d'appello di Genova, disattese le eccezioni preliminari di nullità ed improcedibilità del gravame, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, stante la clausola compromissoria in favore di un collegio arbitrale estero, nonché l'inefficacia del sequestro conservativo, ordinando la restituzione della cauzione e disponendo la liberazione dalla fideiussione del Nuovo Banco Ambrosiano; rigettava, infine, l'appello incidentale della B.M. s.r.l. (così trasformatasi nelle more) e condannava la Micheletti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore della Al Jazirah, compensando quelle tra la Micheletti e la B.M. s.r.l. Affermava, il giudice del gravame, per quanto ancora rileva, che:

1) la mancata approvazione specifica della clausola compromissoria non comportava la nullità ai sensi degli articoli 1341 e 1342 *cod. civ.*, in quanto dovevano ritenersi prevalenti, sulle disposizioni di cui ai suddetti articoli, le disposizioni della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62, che non prevedono la specifica approvazione per iscritto;

2) andavano conseguentemente dichiarati il difetto di giurisdizione nonché l'inefficacia del sequestro, atteso che non era stata introdotta la causa di merito in sede arbitrale alla data di decisione in primo grado del giudizio di convalida (e neppure in secondo grado).

Ha proposto ricorso per cassazione il Micheletti, affidandolo sostanzialmente a due pluriarticolati motivi; ha resistito la Al Jazirah con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in punto spese.

Motivi della decisione. — Va in primo luogo ordinata la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 *cod. proc. civ.*

Per quanto concerne il ricorso principale, il ricorrente, con i primi quattro profili di censura — da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 4 n. 2 e 20 *cod. proc. civ.*, 1341 e 1342 *cod. civ.*, II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 17 gennaio 1968 n. 62), nella sostanza lamenta che sia stata riconosciuta la giurisdizione degli arbitri stranieri malgrado la relativa clausola compromissoria, peraltro scritta in lingua inglese, non fosse stata approvata specificamente per iscritto ed il codice di rito preveda che lo straniero possa essere convenuto davanti al giudice italiano se in Italia è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

L'articolata doglianza non coglie nel segno. La Corte genovese, infatti, ha superato le perplessità del giudice di primo grado (il quale aveva escluso la validità ed efficacia della clausola compromissoria ritenendo che non fosse contenuta in un documento sottoscritto da entrambi i contraenti) accertando che l'originale del contratto era costituito da un unico foglio, recante da un lato l'ordine della Al Jazirah alla ditta Micheletti e nell'altro le condizioni generali contenenti anche la clausola. E ne ha dedotto che la sottoscrizione, pur apposta sul dritto, prevedeva anche l'esplicita accettazione delle

condizioni elencate sul retro, denotando la « chiara ed inequivocabile volontà delle parti di accettare anche le clausole contenute sul lato non sottoscritto ».

Così opinando il giudice del gravame si è uniformato al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « il requisito della forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62), è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in accordo sottoscritto dalle parti..., senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia » (Cass., 19 novembre 1987 n. 8499 e 16 novembre 1992 n. 12268, *ex plurimis*).

Quanto al rilievo che trattandosi di testo redatto in lingua inglese la conoscenza di tale lingua straniera non rientrava nel concetto di ordinaria diligenza esigibile dal Micheletti quale semplice artigiano, trattasi, a tacer d'altro, di profilo non addotto nei precedenti gradi e, quindi, inammissibile.

Le esposte censure vanno, pertanto, disattese.

Con l'ultimo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 672, 3° comma, 680, 4° comma, e 683, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., lamenta che il giudice dell'appello abbia dichiarato l'inefficacia del sequestro conservativo disposto *ante causam* dal Presidente del Tribunale di Genova con decreto 31 agosto 1984 « poiché il giudizio arbitrale non era stato instaurato nel corso dei due gradi del giudizio » di convalida. Obietta il ricorrente che, al contrario, il Tribunale di Massa si era pronunciato anche sul merito del credito posto a base del sequestro (convalidato) e che, pertanto, un giudizio di merito era comunque esistito ed era stato definito in primo grado.

La censura non coglie nel segno. Essa peraltro ripropone la delicata questione se, nel caso di controversia compromessa in arbitri, il promovimento del giudizio di merito sia sottoposto a termine rispetto all'esecuzione del sequestro conservativo concesso *ante causam*, con la conseguenza che ove detto termine non venga rispettato, il sequestro perde efficacia; questione sulla quale esiste disparità di vedute nella dottrina ed un netto contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

Per impostare correttamente il problema, giova richiamare la disciplina normativa della materia.

I primi tre commi dell'art. 680 cod. proc. civ., che si riferiscono al sequestro conservativo autorizzato anteriormente alla causa, dispongono che, entro *quindici giorni* da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione del sequestro stesso, l'istante deve notificare il decreto alla controparte e *citarla per* la convalida del provvedimento cautelare e per *la causa di merito*, dinanzi al giudice competente per quest'ultima.

Il quarto comma contempla l'ipotesi che a decidere nel merito non siano competenti i giudici della Repubblica: l'istanza di convalida va proposta davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro, il quale fissa un termine, decorso il quale il provvedimento cautelare cesserà di avere effetto, se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il quinto ed ultimo comma disciplina il caso in cui il giudice ha concesso il sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario: in tal caso il primo giudice pronuncia anche sulla convalida, « senza pregiudizio della causa di merito ».

L'art. 818 cod. proc. civ., dal canto suo, dopo aver disposto che gli arbitri non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari, stabilisce che il giudice il quale abbia concesso un sequestro relativamente ad una controversia compromessa ad arbitri, « pronuncia anche sulla convalida senza pregiudizio della causa di merito ».

In
l'altro, s
atto di e
di conva
di con
Q
ipotesi n
concesso
fosse dev
arbitrale
collocazi

Al
primo, se
cui siano
termine c
giudizio
convalida
sia conce
dalla sen
conservat
va applic
l'istante è
ne, non p
comma, e
misura ca
non può e
lida il giu
promuove
stro.

L'al
fissato dal
si di arbit
debba ins
questo cas
ché, pur in
non può c
ancora ins
misura ca
ma precisa
della decis
del dedot
pronuncia
il caso di a
pronuncia

Assa
che cond
salvo poi
avere inizi
conclusion
sempre in
rare il giu
un cospicu

Infine, l'art. 683 cod. proc. civ. prevede l'inefficacia della misura cautelare, fra l'altro, se nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 680 cit. (quindici giorni dal primo atto di esecuzione del sequestro), il sequestrante non abbia introdotto, oltre al giudizio di convalida, anche quello di merito.

Quest'ultima disposizione ha però offerto aspetti problematici in relazione alle ipotesi nelle quali il giudizio di merito non fosse di competenza del giudice che aveva concesso la misura cautelare e, in particolare, nel caso che il merito della controversia fosse devoluto ad arbitri, stante la laboriosità del meccanismo di avvio della procedura arbitrale e la difficoltà di individuare, fra i vari adempimenti preliminari di equivoca collocazione, l'atto con il quale possa ritenersi introdotta la suddetta procedura.

Al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte si sono affermati due indirizzi. Il primo, sostenuto nella sentenza 3 maggio 1968 n. 1377, secondo il quale nell'ipotesi in cui siano competenti per la causa di merito gli arbitri, non trovano applicazione né il termine di 15 giorni dall'esecuzione del primo atto di sequestro per l'introduzione del giudizio di merito, né alcun altro termine, atteso che nelle cause arbitrali i giudizi di convalida e di merito sono tra loro svincolati ed indipendenti, in senso sia temporale, sia concettuale. Tesi recentemente ripresa, con motivazione particolarmente elaborata, dalla sentenza 28 gennaio 1993 n. 1073, secondo la quale con riguardo a sequestro conservativo autorizzato *ante causam* in controversia di competenza di arbitri, non trova applicazione il termine di cui all'art. 680, 1° comma, cod. proc. civ. entro il quale l'istante è tenuto ad iniziare il giudizio di merito, né opera al suo riguardo alcun termine, non potendosi estendere ad ipotesi eccezionali, quali quelle previste dall'art. 680, 5° comma, e 818, 2° comma, cod. proc. civ., la disciplina e la sanzione di inefficacia della misura cautelare previste per i casi normali. Ne discende che l'autorizzato sequestro non può essere dichiarato inefficace se al momento della decisione della causa di convalida il giudizio arbitrale non sia stato ancora iniziato, restando a tutela del sequestrato di promuovere il giudizio arbitrale e, al suo esito, di ottenere l'eventuale revoca del sequestro.

L'altro indirizzo, pur prendendo atto della incongruità del termine così ristretto fissato dall'art. 680 cod. proc. civ. (ristrettezza che può divenire insuperabile nell'ipotesi di arbitrato estero) e, quindi, escludendone l'applicabilità quando la causa di merito debba instaurarsi davanti ad un collegio arbitrale, ha peraltro affermato che anche in questo caso il giudizio di merito non può essere instaurato senza limiti di tempo, poiché, pur in difetto di una espressa previsione del legislatore, la convalida del sequestro non può essere pronunciata se al momento della decisione di primo grado non risulti ancora instaurato il giudizio di merito, atteso il carattere provvisorio e strumentale della misura cautelare (Cass., 17 maggio 1979 n. 2820 e 20 dicembre 1982 n. 7056, quest'ultima precisando che la mancata instaurazione del giudizio arbitrale, almeno al momento della decisione in primo grado sulla convalida, denuncia concretamente l'insussistenza del dedotto *periculum in mora*; considerazione che, peraltro, sembra attenersi più alla pronuncia o meno della convalida, che al profilo esclusivamente processuale). È appena il caso di aggiungere che a quest'ultimo indirizzo si è uniformata la Corte genovese nella pronuncia in esame.

Assai più variegato è il panorama offerto dalla dottrina. In essa si ritrovano autori che condividono i due filoni giurisprudenziali sopraenunciati e, soprattutto, il secondo, salvo poi distinguersi circa il momento in cui il sequestrante deve fornire la prova di avere iniziato il giudizio di merito, individuato ora nel momento della precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio di convalida, ora nel momento della decisione sempre in primo grado ovvero in grado di appello (configurando il termine per instaurare il giudizio di merito come condizione dell'azione di convalida del sequestro). Ma un cospicuo ed autorevole indirizzo ha preso atto dell'insuperabilità del dato normati-

giudizio arbitrale, ove il collegio sia già composto, oppure nella mera nomina dell'arbitro di parte, se il collegio debba essere ancora costituito.

Alla stregua di questo principio la statuizione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'inefficacia del sequestro in assenza dell'avvio del giudizio arbitrale nel corso dei due gradi di giudizio, è sostanzialmente esatta e la censura va disattesa, con conseguente rigetto del ricorso principale. (*Omissis*)

Sentenza arbitrale straniera - Riconoscimento - Convenzione di New York del 10 giugno 1958, articoli III e IV - Deposito della sentenza arbitrale debitamente autenticata - Condizioni per l'autenticità - Accertamento di ufficio.

Poiché l'art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (l. 19 gennaio 1968 n. 62) richiede il deposito della sentenza arbitrale debitamente autenticata in originale o in copia e poiché, ai sensi dell'art. III della stessa Convenzione, ogni Stato riconosce la sentenza arbitrale in conformità con le proprie norme processuali, è in base a queste che devono essere verificate le condizioni richieste per l'autenticità.

La produzione dell'originale o della copia autentica della sentenza arbitrale costituisce secondo la Convenzione di New York un adempimento correlato alla stessa possibilità di introdurre il giudizio di delibazione e deve quindi essere accertata di ufficio. La mancata produzione del documento contestualmente alla domanda di delibazione preclude pertanto l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano.

CASSAZIONE, 14 marzo 1995 n. 2919 - Pres. SGROI; est. PROTO; p.m. AMIRANTE (concl. conf.) - SO.DI.ME. c. *Schuurmans & Van Ginneken B.V.*

Svolgimento del processo. — Con citazione in data 11 novembre 1991 la *Schuurmans & Van Ginneken B.V.* di Amsterdam convenne in giudizio, davanti alla Corte di appello di Napoli, la Società Distillerie Meridionali (SO.DI.ME.) s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia — ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62 — il lodo, pronunciato a Londra il 19 luglio 1991 da tre arbitri, con il quale la società convenuta era stata condannata a pagare la somma di US \$251.168,23, oltre agli accessori, per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato il 5 febbraio 1986 per la fornitura di melassa da canna.

La SO.DI.ME. si costituì e si oppose alla domanda, deducendo il divieto di delibazione, ai sensi dell'art. V, par. 1, lett. *d*) della citata Convenzione di New York (in quanto la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un arbitro da ciascuna delle parti, mentre la decisione era stata pronunciata da tre arbitri, in contrasto con l'art. 6 dell'*Arbitration Act* inglese del 1979); e per difetto di reciprocità (avendo il lodo inglese applicato la legge italiana, il cui errore di interpretazione nell'ordinamento del Regno Unito è considerato *error facti*).